

# Le modalità di versamento dell'Imu

Numero :	<b>82/2012</b>
Gruppo :	<b>IMU</b>
Oggetto :	<b>MODALITÀ DI VERSAMENTO</b>
Norme e prassi :	PROVVEDIMENTI DIRETTORIALI AGENZIA DELLE ENTRATE N. 53906 E 53909 DEL 12.04.2012; RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 35/E DEL 12.04.2012; ART. 13, D.L. N. 201/2011; ARTT. 8 E 9, D. LGS. N. 23/2011; D. LGS. N. 504/1992

## Sintesi

L' Agenzia delle Entrate ha approvato le **modalità di versamento dell'Imu ed ha istituito i relativi codici tributo.**

In base ai provvedimenti del 12.4.2012 e alla risoluzione n. 35/E del 12.4.2012, **l'Imu dovrà essere versata con Mod. F24 appositamente modificato, e i titolari di partita Iva dovranno utilizzare obbligatoriamente il canale telematico. Il nuovo modello cartaceo invece diventerà obbligatorio solo a partire dal 1° giugno 2013**, in modo da smaltire le scorte dei modelli preesistenti.

Le modifiche alla disciplina Imu sono ancora in fase di discussione in Parlamento, bisognerà attendere quindi la pubblicazione del D.I. fiscale in Gazzetta Ufficiale prima di conoscere con certezza le scadenze per il pagamento dell'Imu e le regole per il suo calcolo.

## Gli argomenti

1. ULTIME NOVITÀ SULL'IMU
2. COME SI PAGHERÀ L'IMU
3. I CODICI TRIBUTI PER VERSARE L'IMU E L'ICI



In un'ottica di economicità e quindi per consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli preesistenti, **l'obbligo di utilizzare il nuovo mod. F24 cartaceo scatta solo a partire dal 1° giugno 2013**, con la possibilità però di utilizzare comunque quello nuovo. Nel caso si decida di utilizzare il vecchio modello cartaceo, per il versamento dell'Imu sarà sufficiente indicare l'importo dovuto nella sezione "Ici ed altri tributi locali", in corrispondenza però nei nuovi codici tributo (risoluzione n. 35/E del 12.04.2012).

Ecco nel **nuove modalità di compilazione** della sezione "Imu e altri tributi locali":

- ◆ nello spazio "codice ente/codice comune" va riportato il codice catastale del Comune in cui si trovano gli immobili, costituito da quattro caratteri e reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;



- ◆ nello spazio "Ravv." va barrata la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;



- ◆ nello spazio "Imm. variati" va barrata la casella se sono intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;



- ◆ nello spazio "Acc.", va barrata la casella se il pagamento si riferisce all'acconto;



- ◆ nello spazio "Saldo", va barrata la casella se il pagamento si riferisce al saldo.



Se il versamento viene effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, è necessario barrare entrambe le caselle;



- ◆ nello spazio "Numero immobili" bisogna indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

numero  
immobili  
1

- ◆ lo spazio "Rateazione" non deve essere compilato;

rateazione/  
mese rif.

- ◆ nello spazio "Anno di riferimento" va indicato l'anno d'imposta cui di riferisce il pagamento. Se si tratta di ravvedimento (e quindi è stat barrata la casella Ravv), bisogna indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;

anno di  
riferimento

- ◆ nello spazio "Importi a debito versati" va indicato l'importo a debito dovuto. Se si ha diritto ad una detrazione, va indicato l'importo al netto della detrazione. Se ad esempio l'importo dovuto per l'Imu è di 500 Euro, e spetta la detrazione di 200 Euro, si dovrà indicare l'importo di 300 Euro nella casella "importi a debito versati", mentre i 200 Euro andranno indicati nella casella "detrazione".

importi a debito versati 300,00 detrazione 200,00

- ◆ in caso di ravvedimento, sanzioni ed interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

### I codici tributo per versare l'Imu e l'Ici

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12.04.2012)

Questi i nuovi dieci **codici tributo** previsti con la risoluzione n. 35/E, da indicare nel nuovo mod. F24 (modificato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12.04.2012) nella "Sezione Imu e altri tributi locali":

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3912	"IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE"
3913	"IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE"
3914	"IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE"
3915	"IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO"
3916	"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"
3917	"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO"

<b>3918</b>	"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE"
<b>3919</b>	"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO"
<b>3923</b>	"IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE"
<b>3924</b>	"IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".

Visto che il tributo sarà ripartito tra Stato e Comuni, come evidenziato nella tabella sopra esposta, sono stati introdotti due codici tributo, uno per la quota erariale e uno per la quota comunale, in modo da consentirne la ripartizione senza fare confusione.

Per chi dovesse avere ancora qualche conto in sospeso con l'Ici, e quindi si trovasse nella condizione di doverla pagare, l'Agenzia delle Entrate, sempre con la risoluzione n. 35/E/2012, ha ricodificato i codici tributo dell'Ici, per evitare che quelli vecchi (che non sono più utilizzabili nemmeno per l'Ici) vengano erroneamente usati per l'Imu:

NUOVI CODICI TRIBUTI ICI	DESCRIZIONE	VECCHI CODICI TRIBUTI ICI INUTILIZZABILI
<b>3940</b>	Abitazione principale	3901
<b>3941</b>	Terreni agricoli	3902
<b>3942</b>	Aree fabbricabili	3903
<b>3943</b>	Altri fabbricati	3904

Mentre ha **confermato** i **vecchi codici tributo 3906 e 3907** istituiti nel 2004 con la risoluzione n. 32/E per il pagamento degli **interessi** e delle **sanzioni relativi all'Ici**.



Quanto indicato nella risoluzione n. 35/E del 12.04.2012 è **operativo a decorrere dal 18 aprile 2012**.